



ISTITUTO COMPRENSIVO N.14
Via Emilia Ponente 311 Tel. 051/404810 – 051/381585 Fax 051/383759
e-mail: boic85800a@istruzione.it Codice fiscale 80072250378

LA VALUTAZIONE

SCELTE PEDAGOGICO – DIDATTICHE

Allegato al PTOF 2016/2019

Delibera del Collegio Docenti n. 2 - 3 del 16 maggio 2018

INDICE

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2. OGGETTO E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE
3. LE FASI DELLA VALUTAZIONE
4. VALUTAZIONE E LIVELLI DI APPRENDIMENTO
5. CRITERI DI AMMISSIONE O DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO
6. VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO
7. LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
8. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ NEL PRIMO CICLO
9. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ✓ D.P.R. 22 GIUGNO 2009, n. 122: Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia
- ✓ LEGGE 13 LUGLIO, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
- ✓ DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107
- ✓ D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regola l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
- ✓ D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regola le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.
- ✓ CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

OGGETTO E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE

La scuola italiana, poiché è caratterizzata da un approccio pedagogico che mette al centro la persona che apprende, attribuisce grande importanza alla relazione educativa e ai metodi didattici capaci di attivare le potenzialità di ogni alunno. In quest'ottica l'I.C. 14 di Bologna sta attivando da alcuni anni una didattica innovativa che si caratterizza come laboratoriale, digitale e sperimentale, con l'adesione a progetti nazionali e locali.

La centralità della persona che apprende trova il suo pieno significato nella scuola come comunità educativa: l'I.C. 14 di Bologna è complessivamente un ambiente di apprendimento che favorisce la collaborazione con il territorio (famiglie, comitati genitori, enti locali, risorse sociali-culturali territoriali...). Inoltre l'I.C. è attento a una didattica inclusiva che integri le diversità mediante progetti specifici e attraverso la predisposizione di piani didattici personalizzati e valutazioni personalizzate.

La valutazione rientra nella funzione docente nella dimensione individuale e collegiale. Sono pertanto necessarie, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali:

- responsabilità educativa
- cura della documentazione e scelta dei relativi strumenti

Essa precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, assume pertanto una funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 62/2017, *la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze* (Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione).

Essa è finalizzata al miglioramento degli apprendimenti, dell'offerta formativa, del servizio scolastico, delle professionalità.

La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali:

- verificare l'acquisizione degli apprendimenti previsti dalla progettazione di classe e/o dal piano personalizzato;



ISTITUTO COMPRENSIVO N.14

Via Emilia Ponente 311 Tel. 051/404810 – 051/381585 Fax 051/383759

e-mail: boic85800a@istruzione.it Codice fiscale 80072250378

- adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali e del gruppo classe;
- predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi;
- fornire agli alunni indicazioni per orientare l'impegno e sostenere l'apprendimento;
- promuovere l'autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà;
- fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico;
- comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai processi di apprendimento;

Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l'attuale quadro normativo, e sono competenza del gruppo docente responsabile delle classi:

- gli apprendimenti, ossia delle conoscenze e delle abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola anche in base alle Indicazioni Nazionali;
- il comportamento, cioè della relazione con i compagni, con gli adulti e con l'ambiente;
- le competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro certificazione sulla base delle indicazioni e dei modelli predisposti dal MIUR.

LE FASI DELLA VALUTAZIONE

La valutazione accompagna e regola l'azione didattica rispetto alle capacità e agli esiti rilevati nel gruppo classe, sostiene i processi di apprendimento e di maturazione dell'alunno. Per questo si distinguono tre fasi fondamentali, che sottendono tre diverse funzioni:

- la valutazione iniziale o diagnostica è interessata a conoscere l'alunno per individualizzare il percorso di apprendimento con riferimento ai caratteri personali osservati (caratteristiche della personalità, atteggiamento nei confronti della scuola, ritmi e stili di apprendimento, motivazione, partecipazione, autonomia, conoscenze e abilità in ingresso...). Importante precisare che i risultati delle prove di ingresso vengono utilizzati come conoscenza dei livelli di apprendimento iniziale e non ai fini della valutazione complessiva.
- la valutazione intermedia o formativa accerta la dinamica degli apprendimenti rispetto agli obiettivi programmati, adegua la programmazione, progetta azioni di recupero, modifica all'occorrenza tempi e modalità, informa tempestivamente l'alunno e la sua famiglia circa il suo progresso, orientandone gli impegni;
- la valutazione finale o sommativa rileva l'incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per lo sviluppo personale e sociale dell'alunno ed è sintetizzata in un voto o giudizio conclusivo (quadrimestrale o annuale).

È necessario tenere distinta l'azione di verifica periodica, che comporta l'accertamento degli apprendimenti disciplinari, dall'azione di valutazione quadrimestrale e finale, che, a partire dagli esiti formativi registrati, considera i processi complessivi di maturazione della personalità dell'alunno.

VALUTAZIONE E LIVELLI DI APPRENDIMENTO

La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa (D. Lgs. 62/17) attraverso:

Votazioni in decimi riferite a differenti livelli di apprendimento [vedere tabelle allegate]

Giudizio sintetico del comportamento [vedere tabelle allegate]

Giudizio descrittivo [vedere tabelle allegate]



CRITERI DI AMMISSIONE O DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO

Nella Scuola Primaria

Ammissione: anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Non ammissione: se deliberata all'unanimità in sede di scrutinio e solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Il collegio dei docenti delibera i seguenti criteri generali per la non ammissione alla classe successiva (C.M. 1865/17).

La non ammissione si concepisce:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- come evento da considerare (senza limitare l'autonoma valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta primaria alla prima classe della secondaria primo grado);
- come evento da evitare, comunque, al termine della classe prima primaria;
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi;
- come evento comunque da evitare in caso di forte disagio dell'alunno dovuto a situazioni di svantaggio socio-culturale.

I docenti contitolari di classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o suo delegato, potranno non ammettere gli alunni alla classe successiva con decisione assunta all'unanimità, in casi di eccezionale gravità laddove si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- conseguimento in tutte le discipline una votazione di insufficienza piena unita a una valutazione negativa del comportamento;
- assenza delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logico - matematica);
- mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati;
- puntuali e dettagliate comunicazioni alla famiglia.

Nella scuola secondaria

Ammissione: anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Non ammissione: se deliberata a maggioranza in sede di scrutinio e comprovati da specifica motivazione.

La non ammissione si concepisce:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;



ISTITUTO COMPRENSIVO N.14

Via Emilia Ponente 311 Tel. 051/404810 – 051/381585 Fax 051/383759

e-mail: boic85800a@istruzione.it Codice fiscale 80072250378

- come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi.

Prima di procedere alla valutazione finale il Consiglio di Classe deve validare l'anno scolastico in base al numero delle assenze, secondo quanto previsto dalla normativa (DPR 22 giugno 2009, n.112 e CM 4 marzo 2011, n.20): il numero delle assenze non deve superare il tetto massimo di $\frac{1}{4}$ rispetto al monte orario complessivo.

Il Consiglio di Classe può derogare, in base a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, a questo limite qualora le assenze siano dovute a:

- motivi di salute adeguatamente documentati;
- pratica sportiva agonistica;
- particolari condizioni sociali e familiari;

tali da consentire a ciascun docente di avere elementi per una valutazione dell'alunno. Oltre a queste deroghe, per gli alunni stranieri si applicano i casi previsti dal "Protocollo d'accoglienza".

In sede di scrutinio finale per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato il Consiglio di Classe deve tener conto dei seguenti criteri:

- a) progresso rispetto alla situazione di partenza,
- b) grado di conseguimento degli obiettivi didattici;
- c) grado di conseguimento delle competenze comportamentali: sociali e di lavoro;
- d) risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno organizzate dalla Scuola;
- e) curriculum scolastico (per l'ammissione all'esame di Stato);
- f) possibilità dell'alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline dell'anno in corso nell'anno scolastico successivo, valutandone con attenzione le capacità e le attitudini;
- g) piani educativi – didattici personalizzati degli alunni BES*;
- h) ogni altro elemento di giudizio di merito (partecipazione ad attività extracurricolari proposte dalla scuola o da altre agenzie formative del territorio);

Il Consiglio di Classe procede alla valutazione complessiva di ciascun alunno e, a maggioranza, può deliberare di non ammettere l'alunno alla classe successiva qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione. In particolare:

- in presenza di 6 o più insufficienze lievi (votazione 5)
- in presenza di 2 insufficienze gravi (votazione 4) accompagnate da 3 insufficienze lievi
- in presenza di più di 2 insufficienze gravi.

Il Consiglio di Classe, a maggioranza, può deliberare per l'ammissione alla classe successiva e/o all'Esame di Stato in presenza delle seguenti motivazioni valide e condivise:

- progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza;
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente;
- atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico;



ISTITUTO COMPRENSIVO N.14

Via Emilia Ponente 311 Tel. 051/404810 – 051/381585 Fax 051/383759

e-mail: boic85800a@istruzione.it Codice fiscale 80072250378

- partecipazione e continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa.

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali tutti i Consigli di Classe dovranno osservare i suddetti criteri per l'ammissione/non ammissione degli alunni alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo.

** Nel caso di:

- alunni stranieri neo-arrivati dall'estero (NAI) o rientrati dopo una lunga permanenza all'estero
- allievi che richiedono tempi molto lunghi nell'apprendimento della lingua italiana
- allievi con scarsa scolarizzazione nel paese di origine.

Il Consiglio di Classe, considerando che *"i tempi di apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico"*, può dare una valutazione SUFFICIENTE in tutte le discipline, promuovendo l'alunno alla classe successiva e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il Consiglio di Classe a prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare nel corso dell'anno successivo i progressi dell'allievo. Tale procedura appare particolarmente importante nei casi di allievi con età superiore di uno o più anni rispetto ai compagni di classe.

Nell'ottica formativa della valutazione è opportuno considerare **indicatori comuni** che concorrano a valutare:

- il percorso scolastico pregresso
- la motivazione ad apprendere
- la regolarità della frequenza
- l'impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche
- la progressione e la potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento

È inoltre indispensabile tener conto:

- dei risultati e delle abilità raggiunte nei corsi di alfabetizzazione di italiano L2 che costituiscono parte integrante della valutazione di italiano;
- delle conoscenze e competenze raggiunte in base alla personalizzazione dei percorsi, relativamente ai contenuti essenziali disciplinari previsti per la classe.

VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio docenti inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi [art. 2 co. 4 D.M. n. 741/2017].

Il Collegio docenti delibera i seguenti criteri:

- il voto di ammissione all'Esame di Stato viene calcolato in base alla media dei voti finali dei tre anni di scuola secondaria (calcolata sulla media dei voti delle singole discipline);



ISTITUTO COMPRENSIVO N.14

Via Emilia Ponente 311 Tel. 051/404810 – 051/381585 Fax 051/383759

e-mail: boic85800a@istruzione.it Codice fiscale 80072250378

- il Consiglio di Classe può decidere, a maggioranza, l'arrotondamento del voto in eccesso, in deroga alla media aritmetica, in presenza di un giudizio di comportamento pienamente adeguato.

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al **termine del primo ciclo di istruzione agli alunni che superano l'esame di Stato. La certificazione** è redatta durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnata alla famiglia dell'alunno in concomitanza della scheda di valutazione (scuola primaria) o al superamento dell'Esame di Stato (completa della certificazione delle competenze rilasciata dall'INVALSI).

Dall'a.s. 2017/18 si adottano, così come previsto dal D.M. 742/17 i **modelli nazionali**:

- Art. 3 per la scuola primaria;

- Art. 4 per la scuola secondaria di I ciclo, integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è integrato anche da un'ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017. Per gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. (Rif. Artt. 1 e 9 D.Lgs. 62/17 D.M. 742/17).

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ NEL PRIMO CICLO

La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita a:

- il comportamento
- le discipline
- le attività svolte

PROVE INVALSI: gli alunni con disabilità sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere misure compensative o dispensative, specifici adattamenti

della prova ovvero l'esonero della prova.

PROVE D'ESAME: gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI.

PROVE D'ESAME DIFFERENZIATE: su valutazione della Commissione, la sottocommissione può predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO: è rilasciato agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami ed è valido come titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

DIPLOMA FINALE: nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. (Rif. Art. 11 D.Lgs. 62/17 Art. 14 D.M. 741/17).



VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata tenendo conto del PDP.

PROVE INVALSI: gli alunni con DSA sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

PROVE D'ESAME: per gli alunni con DSA la commissione può prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari, l'utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici (ma solo se impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame), senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA «SOSTITUTIVA»: se la certificazione di DSA prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera, senza che venga pregiudicata la validità dell'esame.

DISPENSA DALLA PROVA DI LINGUA STRANIERA: in casi di certificata particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, si può esonerare dalle lingue straniere l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

DIPLOMA FINALE: nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. (Rif. Art. 11 D.Lgs. 62/17 Art. 14 D.M. 741/17).